

15 alla relazione del 9 maggio), con la quale l'Amministratore Delegato *pro tempore* della SIN presentava al Commissario Straordinario dell'AGEA del 9 novembre 2011, una relazione relativa alle implicazioni dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro del sig. Paolo Gulinelli.

In essa il consulente di SIN estensore della relazione dice tra l'altro che *"... la presenza (di Gulinelli) in azienda determina confusione e entropia nella gestione dei rapporti interni configurando una sorta di diarchia sotterranea ma anche una buona dose di ambiguità sulla leadership presente e futura Per queste ragioni la soluzione migliore sarebbe quella di una risoluzione concordata del rapporto di lavoro, in base ad un giustificato motivo oggettivo determinato dalla trasformazione societaria intervenuta .."*

Emergeva immediatamente, quindi, una pregiudiziale volontà di risolvere comunque il rapporto di lavoro di Gulinelli, per motivazioni che nulla hanno a che fare con la sua professionalità ed il suo ruolo nella società.

La sequenza degli atti assunti nei confronti di Paolo Gulinelli, caratterizzati da crescente "ostilità", è già descritta nella relazione del 9 maggio scorso. L'ultimo del Consiglio di Amministrazione della SIN generato dalla trasformazione, nella riunione del 4 aprile 2012, è stata la proposta dall'Amministratore Delegato di procedere al licenziamento per giusta causa del sig. Gulinelli; la proposta ha avuto 2 voti favorevoli e 2 contrari (era assente il vice presidente).

Gli amministratori della SIN designati il 4 aprile hanno quindi ritenuto necessario e urgente approfondire l'esame di tutti gli atti connessi alla proposta di licenziamento, rimasta in sospeso, del sig. Paolo Gulinelli; a tale scopo sono stati richiesti tre pareri *pro veritate*: due di questi (studio legale Proia & Partners e studio legale Salvati) hanno esaminato la questione dal punto di vista giuslavoristico, e uno, dello studio legale Terracciano, ha esaminato la questione dal punto di vista amministrativistico.

E' stato inoltre acquisito un parere tecnico dalla società SIRMI spa - primaria società di consulenza e ricerca che rilascia servizi di consulenza e pareri a DigitPA, alla Banca d'Italia, alla CONSIP, ecc. - che si è espressa esclusivamente in relazione ad uno degli argomenti contestati a Gulinelli dall'Amministratore Delegato *pro tempore* della SIN, e cioè l'acquisto delle licenze Oracle, vicenda circa la quale c'è stata una precisa domanda il 23 maggio.

Dirò sinteticamente che punto di vista giuslavoristico sono stati rinvenuti nei comportamenti dei vertici della SIN nei confronti di Gulinelli *"un grave indizio del carattere strumentale della procedura disciplinare.."* ricordando altresì che *"ove le contestazioni disciplinari siano pretestuose e prive di qualsiasi fondamento, esse possono essere riconducibili nella fattispecie illecita del cosiddetto mobbing ..."*, mentre dal punto di vista amministrativistico è stato rilevato che per tutte le contestazioni rivolte a Paolo Gulinelli *"non emergono violazioni di legge, forme di illegittimità anche procedurali, o altri comportamenti ... tali da costituire un presupposto per un danno a SIN"* e ancora *"... non sembrano evidenziare particolari elementi di responsabilità attribuibili all'ex Direttore Generale"*, aggiungendo che tutte le azioni contestate erano preventivamente note sia a SIN che al RTI, rientravano nei poteri a lui conferiti dallo Statuto e rispettavano la procedure aziendali.

Per quanto riguarda il contratto con Oracle, la SIRMI ha rilevato da un lato *"che l'accordo siglato (da Gulinelli) sia un esempio da prendere a modello di un effettivo riutilizzo delle tecnologie con un consistente contenimento dei costi nella pubblica amministrazione italiana"* e che l'accordo stesso, qualora adeguatamente reso noto da SIN, avrebbe potuto essere sfruttato a favore dell'Organismo Pagatore veneto AVEPA con l'estensione gratuita dell'uso delle licenze Oracle ed un conseguente risparmio di circa 700.000 euro.

Nella relazione fornita della società SIRMI spa viene anche affermato che circa euro 1.500.000 per il potenziamento dell'infrastruttura richiesti come indispensabili nei piani del RTI fornitore non sarebbero stati necessari qualora si fossero mantenuti i sistemi Oracle restituiti, con decisione nota al CdA di SIN, per soli 508.000; forse è qui che si deve ricercare un vero danno per la SIN e per l'erario.

Insomma, l'intento di licenziare Paolo Gulinelli non risulta motivato in alcun modo da interessi pubblici, ma solo dalla volontà di liberarsi di una risorsa, scelta e apprezzata dall'Amministrazione, che ha costantemente svolto una funzione di tutela dell'Amministrazione stessa nei confronti degli interessi di terzi.

QUOTE LATTE**RAINIERI (Lega)**

7- *Processo a Cooperativa Savigliano Piemonte latte: come mai AGEA non si è costituita parte civile come ha fatto in altri casi?*

Se il procedimento è stato notificato all'Agea, anche tramite l'Avvocatura dello Stato, certamente si è proceduto alla richiesta di costituzione di parte civile. Giova ricordare che la costituzione di parte civile rimane in ultima istanza demandata alla Presidenza del Consiglio per una vincolante autorizzazione, previo parere del dicastero all'agricoltura.

DELFINO (UDC)

10- *Che fare sulle quote latte ora che la legge ha riportato la competenza sui recuperi ad AGEA, visto che è ora di passare ai fatti?*

L'Agea è strutturata per l'erogazione dei contributi, non lo è per operare la riscossione esattoriale che richiede un'articolata presenza sul territorio.

Di concerto con il Mipaaf si sta valutando come procedere.

Nell'ottica di non duplicazione di funzioni (e quindi costi amministrativi) nonché di maggiore efficacia della riscossione, sarebbe opportuno riportare tale compito in capo ad Equitalia spa, in qualità di Ente incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi e contributi.

DI GIUSEPPE (IDV)

14- *Perché sulle quote latte AGEA si rifiuta di predisporre una verifica?*

16- *Perché AGEA ha sospeso la richiesta di dati a SIN e all'ISZ di Teramo?*

L'AGEA non si rifiuta affatto di "predisporre una verifica"; in realtà si è attivata più volte in tal senso.

Sulle quote latte la questione va affrontata da un semplice punto di vista: esiste un problema di riscossione, nei confronti di una minoranza di allevatori, del prelievo accumulato in 14 anni di superamento della quota nazionale; è opportuno ricordare che si tratta di un esborso anticipato dall'erario nazionale verso la casse comunitarie e quindi posto di fatto a carico dei contribuenti italiani.

Questa riscossione trova ostacolo anche nella costante contestazione dei dati produttivi, che corrispondono alla dichiarazione da parte di acquirenti e produttori dei quantitativi fatturati, soggetta ai controlli eseguiti dalle Amministrazioni competenti per legge, ossia le Regioni.

Si ricordano molto brevemente le principali verifiche susseguitesì nel tempo:

- Commissioni Lecca (lavoro di 2 anni 1997-1999) che, mettendo in campo gli ingenti mezzi e risorse umane della Guardia di Finanza, nonché, grazie a specifici provvedimenti normativi, anche quelli delle Regioni e dei Servizi veterinari, ha accertato la correttezza e la legittimità delle quote spettanti a ciascuna azienda e certificato le produzioni commercializzate nelle campagne 1995/96 e 1996/97.
- Commissione Mariani (lavoro di 8 mesi tra 2002 e 2003) che ha riscontrato la coerenza della produzione nazionale dichiarata con le informazioni registrate nell'Anagrafe Nazionale Bovina, scrivendo: *Il quantitativo di latte complessivamente denunciato dagli acquirenti, nell'ambito delle dichiarazioni annuali, corrisponde potenzialmente alla struttura produttiva degli allevamenti del paese; in altri termini, la "stalla Italia", sulla base*

delle elaborazioni dei dati contenuti nelle banche dati nazionali del settore, è nelle condizioni di produrre almeno quanto risulta dalle dichiarazioni annuali.

- Commissione Alonzi (lavoro di 8 mesi tra 2009 e 2010) che ha verificato la validità del metodo di “rettifica” del latte consegnato, scrivendo: ... la Commissione deve concludere che il metodo di calcolo adottato da AGEA per la rettifica delle produzioni individuali in base al raffronto tra il TMGP ed il TMGR è corretto. Deve peraltro essere sottolineato che l’AGEA, per i sopradetti conteggi, utilizza i dati riportati negli L1, controfirmati dagli acquirenti e dai produttori. Essa infatti non ha né il compito né il potere di controllare se quanto dichiarato in tali documenti corrisponda alla realtà, in quanto tali funzioni spettano alle Regioni.

La Commissione Alonzi ha anche analizzato i dati relativi al tenore di materia grassa nel latte, concludendo con pareri discordi tra i suoi componenti.

In tutte queste verifiche l’AGEA ha prestato la sua collaborazione, con la massima trasparenza e disponibilità. Le forze di polizia competenti hanno sempre avuto la disponibilità totale delle banche dati, verso le quali sono anche dotate da anni di accessi diretti per consultazioni puntuali.

Inoltre, sia a seguito della nota “relazione di approfondimento” del nucleo Carabinieri Politiche Agricole di aprile 2010 che a seguito della diffusione del materiale delle successive indagini e delle “agitazioni” di aprile 2011, l’AGEA ha, di propria iniziativa, applicato alle informazioni in suo possesso i criteri di rischio così individuati ed ha trasmesso tutti i dati relativi alle produzioni ed alla consistenza bovina di ciascuna azienda della campagna 2010/2011, corredate degli indicatori di rischio, alle Regioni ed al Comando Carabinieri Politiche Agricole.

In esito a tale informativa tutte le Regioni hanno esplicitamente confermato i dati produttivi di chiusura della campagna, successivamente comunicati alla UE.

Tutto ciò premesso, si ribadisce che da parte dell’AGEA nulla osta all’esecuzione di nuove ulteriori verifiche, ma corre l’obbligo di evidenziare come ogni volta in passato si è affermato che occorre un ultimo e definitivo accertamento prima di procedere alla riscossione del prelievo dovuto; nel frattempo dalle prime imputazioni sono trascorsi 15 anni. Fare un nuovo accertamento non deve essere, come è sempre stato, motivo di ulteriori ritardi nella effettiva riscossione.

Altro aspetto da evidenziare, è il fatto che questa Amministrazione rifiuta di prestarsi a “teoremi” tesi ad ottenere quello che è stato chiamato il “colpo di spugna” che avrebbe cancellato i debiti maturati; se si decide di fare nuove verifiche occorre farle “in campo” sulla realtà odierna della produzione di latte, con dei veri accertamenti, non “a tavolino” giocando con le banche dati.

D’altronde, la produzione di latte italiana è sostanzialmente stabile almeno dal 2002, quindi se il quantitativo prodotto allora non era reale non lo sarà neanche quello odierno.

DI GIUSEPPE (IDV)

15-Si è rilevato che le modalità di calcolo del prelievo dal 95-96 al 2004 sono in contrasto con la normativa comunitaria ... (carteggio 2010 Catania – UE su compensazione lineare)

Ciò non corrisponde al vero.

Non si è rilevato alcun contrasto con la normativa comunitaria delle modalità di calcolo del prelievo dal 1996 al 2003, come attestato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 07355/2010 del 27 aprile 2011, che autorevolmente si pronuncia sull’argomento.

FOGLIATO (LEGA)

33- Corre voce che AGEA si sia sentita sulle quote latte dalla Procura di Roma. E’ vero?

Agea non è stata sentita dalla Procura di Roma, ma si è attivata per fornire alla Procura elementi di analisi sull'inchiesta svolta.

Si consegna a questa Commissione la relazione redatta dall'Agea e dal Commissario quote latte che ripercorre gli accertamenti nel settore, trasmessa alla Procura di Roma (Allegato 1).

34- I soldi che i caseifici hanno trattenuto direttamente che fine hanno fatto? Perché se le multe le abbiamo già pagate, la trattenuta è indebita

Le somme trattenute dagli acquirenti prima dell'entrata in vigore della riforma del settore con legge 119 del 2003 non sono contabilizzate da questa Agenzia.

Infatti prima di questa riforma l'Agea richiedeva agli acquirenti il versamento delle somme soltanto dopo l'esecuzione della compensazione nazionale. La verifica delle trattenute è compito delle Regioni. Nei casi in cui il produttore abbia chiesto in sede giurisdizionale di sospendere il versamento all'Agea, le somme trattenute dovrebbero trovarsi nella disponibilità dell'acquirente.

Essendo trascorsi oltre 15 anni dalle prime trattenute, al fine di garantire i produttori, si ritiene opportuno che il legislatore intervenga sulla questione.

In considerazione del fatto che sono sempre più numerose le situazioni di fallimento (come accaduto alla Parmalat e alla Medeghini) e/o di messa in liquidazione delle aziende acquirenti, al fine di tutelare sia i produttori conferenti che l'erario, si propone il trasferimento di tali somme nella disponibilità dell'AGEA, presso la Tesoreria dello Stato.

Dette somme resterebbero attribuite ai produttori, per essere definitivamente destinate in esecuzione dei provvedimenti di chiusura dei giudizi pendenti. Su richiesta del produttore medesimo potrebbero altresì essere destinate al pagamento delle imputazioni di prelievo già esigibili.